

PATTO TERRITORIALE**STATUTO DEL SOGGETTO RESPONSABILE****Società Consortile**

ALFICATO 3,

ALM. 15616

ARTICOLO 1

ARACCA

E' costituita una società consortile sotto forma di
società per azioni con la denominazione

"PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA s.c.p.a."

senza scopo di lucro senza finalità di distribuzione
di utili ai soci, a norma del combinato disposto tra
l'art. 2615 ter del codice civile e l'art. 13 comma 1
lettera E del D.L. 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Meta (NA) all'indi-
irizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il
registro delle imprese competente.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la so-
cietà, si intende a tutti gli effetti quello risultan-
te dal libro dei soci e pertanto è onere del socio co-
municare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata in anni trenta dalla
data della sua costituzione, salvo proroga da assumer-
si con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Oggetto della società


ARTICOLO 4

La società "PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA s.c.p.a" è il soggetto responsabile che ha lo scopo di coordinare l'attività del Patto Territoriale per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge e dal presente statuto; in particolare ha per oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dei Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agello, Sorrento e Vico Equense ai sensi della legge 341/95 e delle delibere CIPE del 10 maggio 1995, del 20 novembre 1995, del 12 luglio 1996 e del 21 marzo 1997.

A questo scopo la società promuoverà azioni di sviluppo locale che coinvolgeranno prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati.

In particolare la Società si propone di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
- c) attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto;
- d) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;



e) verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

f) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui sono finalizzate;

g) promuovere la convocazione, ove necessario, di Conferenze dei Servizi;

h) individuare ed elaborare programmi e progetti per la reindustrializzazione dell'area e per lo sviluppo socio-economico dell'area con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali di infrastrutture territoriali produttive di reddito;

i) orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione dei finanziamenti e contributi, assistendole per le relative istruttorie;

l) promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonchè stipulare, quale organo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo di contratti di programma, sovvenzioni globali, (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;



- m) stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- n) assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, la Società potrà partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione nazionale, regionale, comunitaria ivi comprese le leggi 236/93, 341/95 ed altre successive.

ARTICOLO 5


I soci possono essere individuati tra i soggetti promotori del Patto Territoriale. In particolare possono essere:

- a) enti pubblici territoriali dell'area;
- b) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
- c) società, imprese, enti pubblici anche economici ed enti privati, società consortili, consorzi ed associazioni, Università, enti economici e finanziari, istituti e società di credito;
- d) soggetti privati.

Capitale sociale

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è del valore nominale corrispon-



dente ad Euro 141.000,00 (centoventisettemilacinquecento virgola zero zero), ripartito in numero 141.000 (centoquarantunomila) azioni del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

ARTICOLO 7

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di socio, mancando l'emissione e la circolazione di certificati azionari, è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci e comporta l'adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea.



ARTICOLO 8

Le azioni sono ripartite tra i singoli soci secondo il seguente criterio:

a) ai Comuni aderenti al Patto sono attribuite azioni in parti uguali in misura, complessivamente, non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;

b) ogni altro socio può sottoscrivere azioni non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

ARTICOLO 9

Nel caso di alienazione delle azioni spetta soltanto a favore dei Comuni soci il diritto di prelazione.

E' in facoltà dei Comuni di designare concordemente uno o più acquirenti, a parità di condizioni, delle azioni alienande.

Assemblee

ARTICOLO 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, assunte in ossequio alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli azionisti, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi di legge il termine può essere portato a centoottanta giorni.

Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma il Consiglio di Amministrazione può stabilire anche altrove il luogo dell'adunanza, purchè nell'area dei comuni aderenti al Patto Territoriale.

ARTICOLO 12

Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da persona nominata dalla stessa assemblea.



L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere eventualmente due scrutatori tra gli azionisti presenti.

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei Consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.



Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto.

ARTICOLO 14

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della medesima maggioranza.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni delle assemblee ordinaria devono essere verbalizzate e trascritte con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

Amministrazione

ARTICOLO 17

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore



ri a 5 (cinque) e non superiori a 11 (undici).

La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per il primo triennio, per i quali i membri vengono designati nell'atto costitutivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.


Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare - per dimissioni o altra causa - uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione. Per ogni altra ipotesi si applica il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale ed un Direttore Amministrativo, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni, i quali partecipano alle riunioni dello stesso con voto consultivo; all'atto della costituzione vengono nominati i primi




due direttori.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione con indicazione del giorno, ora, luogo ed argomenti da trattare, deve essere fatta con invito scritto da spediti almeno sette giorni prima di quello di adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali l'invito può essere diramato a mezzo telegrafo o fax almeno quarantotto ore prima.



ARTICOLO 20

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente o, in via ancor più gradata, dal Consigliere anziano.

ARTICOLO 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società; segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo stato riservano all'Assemblea.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, le decisioni concernenti le materie di seguito elencate da assumere con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso:

a) nomina, tra i membri o dipendenti, di procuratore ad negotia e delega del potere di firma a detto soggetto;

b) determinazione degli indirizzi generali di gestione


ovvero stesura di un regolamento operativo;

c) nomina dei componenti del Comitato Tecnico, nonché regolamentazione del suo funzionamento;

d) nomina e poteri del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo;

e) approvazione dei piani previsionali operativi;

f) richiesta di affidamenti bancari per qualsiasi operazione bancaria e finanziaria, acquisti e alienazioni immobiliari sotto qualsiasi forma, costituzione, sur-



roghe, postergazioni, cancellazione e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, compromessi o transazioni;

g) redazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli investimenti previsti nel Patto Territoriale da fornire alla Commissione di monitoraggio di cui al punto 6 delle delibere CIPE del 12 luglio 1996 e del 21 marzo 1997;

h) eventuale determinazione di una commissione da applicare ai singoli investimenti, ai fini del recupero delle spese di gestione della società; l'importo di tale commissione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.



ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dell'art. 2381 del codice civile può delegare proprie attribuzioni e i propri poteri al Presidente e ad altri suoi membri nonché al Direttore Generale determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali o mandatari per determinati atti o categoria di atti.

ARTICOLO 24

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ri-

sultano da processi verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Presidente, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

ARTICOLO 25

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza il cui importo è oggetto di delibera assembleare. Agli stessi spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione regolarmente documentate.


ARTICOLO 26

Il Comitato Tecnico è composto da tre membri scelti in base a criteri di elevata professionalità ed esperienza nel campo della valutazione dei progetti pubblici, della programmazione negoziata e della finanza agevolata.

I membri dovranno essere scelti nei seguenti campi di attività:

- 1 componente Area Tecnica;
- 1 componente Area Legale amministrativa;
- 1 componente Area Economico gestionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo



delegato presiede e convoca il Comitato Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti di tale Comitato su indicazione dei soci o della maggioranza degli stessi.

Essi durano in carica tre anni conformemente alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili e non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla circolare del Ministero

delle attività produttive del 10 maggio 2002 n. 1187159/02 ed ogni altra disposizione di legge relativa a tale materia.


Ai membri del Comitato Tecnico spettano i compensi ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro incarico. Il funzionamento, i compiti e la misura del compenso del comitato sono stabiliti nel regolamento attuativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della società.

Nel caso di dimissioni di uno o più componenti del Comitato tecnico, il Consiglio di amministrazione si convocherà al più presto per prevedere l'immediata sostituzione del componente dimissionario.

Rappresentanza

ARTICOLO 27

La rappresentanza legale innanzi a qualsiasi autorità



giudiziaria ed amministrativa, nonché la firma sociale, spetta al Presidente e a chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione determinandone le condizioni e le modalità, potrà autorizzare la firma sociale anche ad Amministratori e funzionari della Società.

Collegio Sindacale

ARTICOLO 28

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, non soci, iscritti nel registro dei revisori contabili e rieleggibili.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

Il controllo contabile sarà esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, qualora fosse obbligatorio per


legge ovvero l'assemblea ordinaria deliberasse in tal senso.

Bilancio

ARTICOLO 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.



ARTICOLO 30

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art.2428 c.c.;
- b) il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria, da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Sanzioni**ARTICOLO 31**

In caso di perdurante inerzia di uno o più partecipanti al Patto Territoriale, ivi compreso il Direttore Generale, o in presenza di comportamenti omissivi, la società deve accertare le relative responsabilità in riferimento ai danni causati.

Scioglimento e liquidazione della società**ARTICOLO 32**


In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 33

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria della sede legale.

ARTICOLO 34

Per le obbligazioni sociali, i soci rispondono nei li-



miti del capitale sottoscritto.

Norme transitorie

ARTICOLO 35


Nel primo anno di attività della Società, il Consiglio di Amministrazione, esaminerà l'opportunità di procedere ad un aumento di Capitale Sociale in relazione alle esigenze dettate dalla politica di investimenti e di sviluppo del Patto Territoriale, convocando l'Assemblea per la necessaria delibera.

ARTICOLO 36

L'Assemblea ordinaria dei soci può nominare un Comitato Territoriale che rappresenta i vari interessi locali, composto dai soggetti promotori del Patto Territoriale, che non sono membri dell'Assemblea dei soci.

Il Comitato può essere integrato da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni locali, delle forze sociali, professionali e culturali.


Propone all'Assemblea dei soci, iniziative tese ad informare l'opinione pubblica sulle finalità del Patto ed a promuovere su di esse la più ampia partecipazione. Tale Comitato ha funzione consultiva e viene convocato di regola ogni quattro mesi.



I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso per la loro opera.

ARTICOLO 37

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i soci o fra i soci e la società, l'amministratore o gli Amministratori, i Liquidatori, i Sindaci, il revisore contabile o la società di revisione e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri amichevoli compositori, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, che nominerà anche il Presidente.



Gli arbitri, comunque nominati, giudicheranno secondo equità, senza vincolo di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio.

Il loro giudizio sarà inappellabile salve le deroghe di legge.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.

Il Collegio Arbitrale avrà sede nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

ARTICOLO 38

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si

applicano le disposizioni vigenti in materia.

F.TO: ANTONIO MARESCA

F.TO: CLAUDIO POMELLA

F.TO: NOTAIO SALVATORE DI MARTINO (VI E' IMPRONTA DEL SIGILLO)

